

n° 703/2014 r.g.lav. (cui è riunito il n. 704/2014 r.g. lav.)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,
all'udienza dell'11.09.2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

nella causa di lavoro iscritta al n° 703/2014 r.g., pendente

tra

MARCHIONNO NICOLA, COCCO FABIO, FEDELE EMILIO, TULIPANI LUCIANA, RONZULLO ANTONIO LUCIO, IULIANO GIANFRANCO, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Raimondi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Domenico Sciorra in Lanciano;

- ricorrenti -

e

SEVEL S.P.A.- Società Europea Veicoli Leggeri s.p.a., in persona del Procuratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Lanciano, presso lo studio dell'avv. Antonio Codagnone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Codagnone, Giacinto Favalli e Mario Cammarata;

- resistente -

avente ad oggetto: permessi elettorali.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi gli istanti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti della SEVEL s.p.a. e di aver ricoperto il ruolo di rappresentanti di lista in occasione delle operazioni di voto avvenute nei giorni del 24, del 25 e del 26 maggio 2014, hanno lamentato il mancato riconoscimento in loro favore di tutti gli istituti normativi ed economici previsti per legge in materia elettorale.



Hanno concluso, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'inesatto adempimento della società resistente e la condanna di quest'ultima all'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali mediante pagamento dei ratei di retribuzione dovuti.

Si è costituita in giudizio la società resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 15.06.2015 il fascicolo n. 704/2014 è stato riunito al fascicolo n. 703/2014, ricorrendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Escussi i testi adottati dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale di cui è stata data lettura in aula.

Motivi della decisione

In punto di fatto, risulta pacifico tra le parti che i ricorrenti abbiano svolto le funzioni di rappresentanti di lista in occasione delle elezioni Europee, Regionali e Comunali del 25 maggio 2014 e siano stati impegnati nelle connesse attività nelle giornate del 24, del 25 e del 26 maggio 2014.

Orbene, dal punto di vista normativo l'art. 119 D.P.R. n. 361/1957 (come modificato dall'art. 3 d.lgs. n. 534/1993), in tema di permessi dal lavoro finalizzati a consentire la partecipazione dei dipendenti alle operazioni elettorali, dispone che:

“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali ... coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, [...], in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1 L. 69/1992 ha inoltre disposto che: *“... i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero, a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.*

In ordine al ruolo dei rappresentanti di lista va premesso come la Corte di Cassazione (nel risolvere la questione dell'identificazione dei dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, beneficiari del diritto a tre giorni di ferie retribuite a norma dell'art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) abbia costantemente affermato come le funzioni dei rappresentanti di lista, anche se soggettivamente non obbligatorie quanto al loro concreto esercizio e pur svolgentesi su un piano diverso rispetto a quello dei componenti del seggio, sono tuttavia considerate essenziali e di natura



pubblicistica, rientrando nel complesso delle attività elettorali, di cui esse sono destinate a garantire la regolarità (cfr. sul punto Cass. n 310/62; 4081/87, 9393/87, 5441/88; 10115/90).

La Corte ha, infatti, in più occasioni escluso che i rappresentanti di lista siano garanti di un interesse privato, ponendo in evidenza che la finalità di cui all'art. 49 della Costituzione è in concreto perseguita mediante la formazione e la prestazione, da parte dei partiti, delle liste dei candidati e che i rappresentanti di queste, pertanto, tutelano l'interesse pubblico volto alla realizzazione di quelle finalità costituzionalmente protette.

Dunque, la diversità di funzioni del rappresentante di lista rispetto a quelle svolte dal presidente del seggio, dagli scrutatori e dal segretario, non esclude il carattere pubblicistico delle stesse ed impone che anche per le attività dei rappresentanti di lista vengano garantiti i benefici legati all'espletamento di funzioni di natura pubblicistica.

Tale premessa si rende necessaria al fine di escludere la legittimità di una condotta datoriale che introduca un trattamento economico e giuridico differenziato a seconda che il dipendente, in occasione delle operazioni elettorali, ricopra la qualità di rappresentante di lista, piuttosto che quella di presidente, segretario o scrutatore di seggio, in quanto in contrasto con la normativa in materia elettorale sopra richiamata.

Applicando i suesposti principi al caso concreto, è evidente che i ricorrenti, in qualità di rappresentanti di lista impegnati nelle operazioni di voto, avrebbero avuto diritto, per le giornate non lavorative di sabato 24, di domenica 25 maggio e di lunedì 26 maggio (nella quale l'attività lavorativa era sospesa per tutti i lavoratori dello stabilimento sulla base del comunicato aziendale n. 14/2014), a tre giorni di riposo compensativo da godere nelle successive giornate o, in alternativa, al pagamento delle specifiche quote retributive in aggiunta alla retribuzione ordinaria, in ogni caso, senza alcuna decurtazione di ferie e PAR o ROL residui e senza imposizione di alcun recupero produttivo.

Si deve, infatti, convenire con la società resistente nel ritenere che, nel caso di specie, nello stabilimento di Atessa i tre giorni in cui si svolsero le operazioni referendarie non possono essere considerati *“giorni di assenza dal lavoro”* ai sensi dell'art. 119 D.P.R. n. 361/1957, quanto piuttosto *“giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”* ai sensi dell'art. 1 L. 69/1992, in relazione ai quali *“i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero, a riposi compensativi”*.

Per contro, come pacificamente ammesso dalla società resistente, la giornata del 26 maggio 2014 è stata coperta per tutti i ricorrenti con un giorno di PAR o di ferie residue, a seconda dei casi.



Ciò in virtù del comunicato aziendale n. 14/2014 e dell'Accordo del 16 febbraio 2012 siglato dalla Sevel e dalle Associazioni Sindacali FIM-CILS, UILM-UIL, FISMIC e UGL Metalmeccanici, nel quale si legge: *“l'azienda comunica che nelle future occasioni elettorali lo stabilimento potrà essere chiuso per il tempo necessario e la relativa copertura retributiva sarà effettuata con il ricorso a tutti gli istituti retributivi collettivi (par e/o ferie) e che l'eventuale recupero della produzione sarà effettuato senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda e secondo le modalità definite dal CCSL per i recuperi produttivi. Il riconoscimento dei riposi/pagamenti di cui alla normativa vigente in materia elettorale, sarà effettuato, in tale fattispecie, esclusivamente nei confronti dei Presidenti, dei Segretari e Scrutinatori di seggio regolarmente nominati e dietro presentazione di regolare certificazione”*.

Ebbene, nonostante non si sia al cospetto di una scelta unilaterale ed arbitraria del datore di lavoro, quanto piuttosto ad una soluzione condivisa e concordata con le associazioni sindacali territoriali in vista delle numerose assenze previste in relazione alla tornata elettorale in questione, per tutte le ragioni sopra esposte, è da escludere che la contrattazione collettiva aziendale possa introdurre una deroga *in peius* rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia elettorale per i rappresentanti di lista, conservando, peraltro, l'operatività del trattamento di miglior favore per i soli dipendenti che ricoprono le funzioni di presidente, segretario o scrutatore di seggio, con palese ed ingiustificata disparità di trattamento.

Com'è noto, tra legge e contratto collettivo si instaurano rapporti di gerarchia, fondati sull'inderogabilità della norma legale da parte del contratto collettivo e di integrazione funzionale, incentrati sui rinvii operati dalla legge alla disciplina pattizia. In linea generale, pertanto, il contratto collettivo non può peggiorare i livelli di trattamento e le condizioni stabilite direttamente dal legislatore.

È invece normalmente ammessa la deroga *in melius* della disciplina legale da parte del contratto collettivo (sulla base di un principio di *favor*), a meno che la stessa legge non preveda una inderogabilità assoluta.

In conclusione, il rapporto gerarchico tra legge e contratto collettivo è fondato sul principio inderogabilità *in peius* - derogabilità *in melius* della disciplina legale da parte di quella pattizia.

In particolare, l'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con mod. in l. n. 148 del 2011, rubricato *«sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità»*, abilita i contratti aziendali o territoriali, sottoscritti da particolari soggetti e a determinate condizioni, a derogare, con efficacia generale, non solo ai contratti nazionali, ma anche a norme di legge, con i soli limiti del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali



sul lavoro, ma solo in specifiche materie indicate dalla legge, tra le quali non risulta quella concernente gli istituti retributivi per i dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali.

Sulla base delle esposte considerazioni, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano diritto, quanto alla giornata del 26 maggio 2014, alla restituzione del giorno di PAR o di ferie residuo concesso, nonché alla fruizione di un riposo compensativo da concordare con il datore di lavoro o, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa, alla maggiorazione della retribuzione, con conseguente condanna in tal senso della società datrice di lavoro.

Ciò chiarito, è pacifico tra le parti che i ricorrenti Gianfranco Iuliano e Antonio Lucio Ronzullo abbiano goduto di due giornate di permesso elettorale.

Dalla documentazione in atti risulta, invece, che i restanti ricorrenti hanno fruito di una sola giornata di permesso elettorale il 28 maggio 2014.

In particolare, quanto alla giornata del 27 maggio 2014, nella quale l'attività è stata sospesa in tutto lo stabilimento, nella documentazione in atti non trova corrispondenza l'affermazione di parte resistente secondo cui la giornata sarebbe stata regolarmente retribuita ai ricorrenti.

Dalle allegare buste paga del mese di giugno 2014 (allegati al fascicolo di parte resistente) emerge che la giornata del 27 maggio 2014 è stata computata come assenza recupero produttivo del mese ("*ass. rec. prod. mes*" codice 28A) con relativa trattenuta e che è stato erogato un anticipo del recupero produttivo da effettuare in un sabato di giugno 2014 ("*ant. rec. prod.*").

Dalla successiva busta paga del mese di luglio 2014 emerge che lo stesso importo erogato dalla società a titolo di anticipo del recupero produttivo è stato poi trattenuto ("*rec. ant. rec. prod. mp*") (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente Elvira Silverii, dipendente della società di servizi *FCA service* -responsabile amministrazione personale, gestione presenze ed elaborazione buste paga).

Considerato che la società non avrebbe dovuto imporre alcun recupero produttivo per la giornata del 27 maggio 2014 ai rappresentanti di lista impegnati nelle operazioni elettorali, è evidente, al contrario di quanto sostenuto dalla società, come la giornata in questione non sia stata regolarmente retribuita ai ricorrenti.

Dunque, con esclusione delle posizioni dei soli ricorrenti Gianfranco Iuliano e Antonio Lucio Ronzullo –che pacificamente hanno goduto di due permessi elettorali nelle giornate del 28 e del 29 maggio 2014-, dev'essere dichiarato il diritto dei restanti ricorrenti al riconoscimento di un'ulteriore giornata di permesso retribuito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, del numero di assistiti aventi la stessa posizione processuale a seguito dell'intervenuta



riunione, della difficoltà della controversia e dell'attività concretamente espletata dalle parti nel giudizio.

p.q.m.

il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accerta e dichiara l'illegittimità del riconoscimento ai ricorrenti, in qualità di rappresentanti di lista in occasione delle operazioni elettorali del 24, 25 e 26 maggio 2014, di un giorno di PAR o di ferie residue nella giornata del 26 maggio 2014 e condanna, per l'effetto, la resistente alla relativa restituzione;

-accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a fruire, per la giornata non lavorativa del 26 maggio 2014, di un riposo compensativo da concordare con il datore di lavoro o, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa, alla maggiorazione della retribuzione e, per l'effetto, condanna la resistente in tal senso;

-accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Marchionno Nicola, Cocco Fabio, Fedele Emilio, Tulipani Luciana a fruire di un ulteriore giorno di permesso elettorale e, per l'effetto, condanna la resistente in tal senso;

-condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Lanciano, all'udienza dell'11.09.2017.

IL GIUDICE DEL LAVORO
- *dott.ssa Cristina Di Stefano* -

